



COMUNE DI GALLIO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

2007

Allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 02.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani dott. Renato

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 02.04.2007, pubblicata
all'albo pretorio dal _____ al _____.**

**Testo licenziato dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella seduta del
26.03.2007.**

INDICE

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Art. 2 -

Art. 3 -

TITOLO II - MISSIONI - DISTACCHI - COMANDI

Art. 4 -

Art. 5 -

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 -

Art. 9 -

Art. 10 -

Art. 11 -

Art. 12 -

Art. 13 -

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGHI - DIVIETI - DIRITTI

Art. 14 -

Art. 15 -

Art. 16 -

Art. 17 -

Art. 18 -

Art. 19 -

Art. 20 -

Art. 21 -

Art. 22 -

Art. 23 -

Art. 24 -

Art. 25-

TITOLO V - DOTAZIONI

Art. 26 -

Art. 27 -

TITOLO VI - ARMAMENTO

Art. 28 -

Art. 29 -

Art. 30 -

Art. 31 -

Art. 32 -

Art. 33 -

Art. 34 -

Art. 35 -

Art. 36 -

Art. 37 -

Art. 38-

Art. 39 -

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 40 -

Art. 41 -

Art. 42 -

Art. 43 -

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell'art. 1 della L. 07.3.1986 n. 65 ed in attuazione della L.R. n. 40/88 è istituito nel Comune di Gallio il Servizio di Polizia Locale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE

La polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali e locali.

La Polizia Locale, ha il compito di:

- a. prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;
- c. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- d. provvedere ai servizi informativi di accertamento e rilevazione connessi ai compiti d'istituto, nonché alla raccolta di dati e notizie richieste dalle Autorità ed uffici autorizzati;
- e. espletare i servizi di Polizia Amministrativa quali accertamenti, controlli e rilievi tecnici;
- f. prestare servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- g. svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti e nelle forme di legge;
- h. vigilare e intervenire a tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- i. adempiere alle istituzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- j. svolgere ogni altra funzione alla stessa demandata, dai regolamenti locali e dalle autorità ed uffici autorizzati.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale corrisponde a quello del territorio comunale, fatti salvi i casi previsti dai successivi artt. 4 e 5.

Per le operazioni di polizia, iniziate durante il servizio nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza, è ammessa la prosecuzione nel territorio di altro Comune esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito e quando non sia altrimenti possibile portarne a termine l'accertamento.

In tal caso, del servizio esterno deve essere data tempestiva notizia, a cura del responsabile del servizio, al Comune territorialmente competente.

TITOLO II - MISSIONI - DISTACCHI - COMANDI

ART. 4 - MISSIONI

Le missioni del personale della Polizia Locale al di fuori del territorio comunale sono autorizzate:

- a. dal Sindaco o dall'Assessore delegato e dal Responsabile del Servizio per soli fini di collegamento di rappresentanza;
- b. dal Sindaco o dall'Assessore Delegato, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto.

ART. 5 - DISTACCHI E COMANDI

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi ed i comandi sono consentiti purchè i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In caso di comando o distacco, l'ambito ordinario dell'attività coincide con quello del territorio comunale dell'Ente presso cui il personale sia stato

comandato o distaccato.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 6 – DIPENDENZA FUNZIONALE

Il Servizio di Polizia Locale dipende funzionalmente dal Sindaco o dall'Assessore delegato che, nell'esercizio delle funzioni di Polizia locale, impartisce ordini e direttive e vigila sull'espletamento del servizio.

La direzione operativa del Corpo di Polizia Locale è affidata al Comandante al quale devono essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni ecc. da parte del personale comunale, degli amministratori o, nel caso di dipendenza gerarchica, dal capo settore.

ART. 7 - DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale, sulla base dei criteri posti dalla Legge 07.3.1986 n. 65 e L.R. 09.8.1988 n. 40, è fissata dalla Giunta Comunale, in collegato al regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 8 – AUTONOMIA DEL SERVIZIO

Il Servizio di Polizia Locale può essere individuato quale struttura indipendente nell'ambito dei servizi, aree e settori del comune. Nel caso, al Comandante verrà riconosciuta la indennità di posizione e di risultato nella misura prevista dal contratto collettivo vigente e le coperture assicurative collegate, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo - contabili.

Negli altri casi, al Comandante verrà riconosciuta l'indennità per particolari responsabilità (coordinamento e controllo del personale subalterno) prevista dai contratti collettivi vigenti. In questo caso la competenza ad assumere i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno spetterà al capo del settore o area.

ART. 9 - QUALIFICHE

L'Ordinamento del Servizio di Polizia Locale si articola nelle seguenti qualifiche e figure professionali:

- a. responsabile del servizio/comandante
- b. addetto al coordinamento e al controllo/sottufficiale
- c. agente

La composizione del personale dell'ufficio dovrà privilegiare la presenza di almeno due ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 10 – COMANDANTE

Il Comandante è responsabile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, dell'organizzazione, addestramento, disciplina e direzione tecnico operativa degli appartenenti al Servizio.

In particolare cura ed emana proposte e disposizioni per :

- l'aggiornamento tecnico - professionale dei componenti il Servizio di Polizia Locale;
- la programmazione dei servizi;
- l'impiego tecnico - operativo del personale dipendente;
- riconoscimenti ed encomi al personale ritenuto meritevole;
- l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di infrazioni o mancanze.

Provvede altresì:

- ad attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti.
- al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- a verificare e curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- a compiere quant'altro demandato dai contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica.

In caso di assenze o impedimento il Comandante è sostituito dal dipendente con qualifica immediatamente inferiore ed a parità di qualifica dal dipendente più anziano in servizio.

Il Comandante è nominato con procedure concorsuali interne o esterne.

ART. 11 - ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO/ISTRUTTORI

Gli addetti al Coordinamento e controllo nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e direttive ricevute, collaborano fra loro e coadiuvano il Comandante nell'esercizio delle sue funzioni, verso il quale sono direttamente responsabili. Sono ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi delle vigenti normative e nelle materie di competenza.

Possono essere nominati responsabili di procedimenti in carico all'ufficio.

Sono previste procedure speciali per la variazione del profilo professionale a parità di categoria economica.

Gli agenti con almeno 5 anni di anzianità partecipano a procedura selettiva per la variazione del profilo professionale da agente a addetto al coordinamento e controllo (sottufficiale).

ART. 12 - AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Gli addetti alle attività di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri di ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e direttive ricevute, collaborano fra loro ed integrandosi a vicenda, in modo da garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio.

Possono essere nominati responsabili di procedimenti in carico all'ufficio.

Su iniziativa o proposta del Responsabile del Servizio o del Responsabile del Settore, sono indette selezioni tra gli agenti di Polizia Locale con almeno cinque anni di anzianità nel servizio, per la variazione di profilo professionale all'interno della categoria. Il superamento dell'esame darà diritto alla variazione del profilo professionale da agente a addetto al coordinamento e controllo (sottufficiale/istruttore).

L'esame consisterà in una prova orale sulle materie di competenza e sarà svolto avanti una commissione composta dal segretario comunale, dal comandante e dal capo ufficio personale. La formale comunicazione di superamento dell'esame darà diritto di fregiarsi secondo le norme regionali in vigore.

ART. 13 - DIPENDENZA GERARCHICA

Il personale della Polizia Locale è tenuto ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori ai quali vanno anche inoltrate le istanze, reclami, note e comunicazioni.

Ove all'esecuzione degli ordini si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adeguarsi, per quanto possibile, per superarli, con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizi al servizio.

La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio, a parità di servizio, alla maggiore anzianità anagrafica.

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGHI - DIVIETI - DIRITTI

ART. 14 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

Il personale di Polizia Locale deve prendere servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti.

E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità secondo le disposizioni impartite nell'ordine del giorno e/o servizio pubblicato ai sensi dell'art. 22.

Sono vietati: correzioni, spostamenti e avvicendamenti nel servizio non espressamente autorizzati dal Comandante o da chi ne fa le veci. In caso di indisponibilità, il personale deve informare il comando prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il lavoro al fine di consentire le opportune variazioni al servizio.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE AL TERMINE DEL SERVIZIO

Al termine del turno di servizio il personale deve depositare nella sede del comando o trascrivere in apposito registro una relazione riepilogativa dei fatti di particolare rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio stesso.

Nel servizio di pattuglia la relazione deve essere redatta dal capo pattuglia.

Tutte le relazioni ed i rapporti devono essere redatti in modo chiaro e completo, al fine di favorire la predisposizione degli eventuali ulteriori atti per l'inoltro ad altri sedi od uffici competenti.

ART. 16 - SEGNALAZIONE DI FATTI E AVVENIMENTI DI PARTICOLARE URGENZA E GRAVITA'

Ogni fatto, avvenimento o notizia di particolare importanza o gravità che rivesta comunque carattere d'urgenza, deve essere direttamente comunicato al superiore gerarchico o al comandante, salvo ed impeggiato

l'obbligo di cui all'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

Delle suddette segnalazioni, il Comandante dovrà dare tempestiva notizia al Sindaco o all'Assessore Delegato competente per materia.

ART. 17 - CURA DELLA PERSONA

Il personale della Polizia Locale deve avere cura della propria persona a tutela del prestigio e del decoro del corpo di appartenenza e dell'Amministrazione.

L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione.

ART. 18 - CURA DELLA DIVISA

Il personale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

Il personale della Polizia Locale deve svolgere servizio in uniforme e non può indossare la divisa fuori servizio.

Al personale in divisa è fatto divieto di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti estranei all'uniforme che non si addicano alla stessa o possano comunque alterarne l'aspetto formale. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.

I capi di vestiario devono essere custoditi con la massima diligenza.

ART. 19 - SERVIZI IN ABITO CIVILE

Il personale della Polizia Locale durante i servizi d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme.

Sono esonerati dall'obbligo il Comandante e, quando ciò sia strettamente necessario, gli agenti, comandati per particolari servizi, su richiesta del Comandante e con l'autorizzazione di Sindaco o Assessore delegato.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di esibire, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità, la tessera di riconoscimento.

ART. 20 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO E DISTINTIVO

Il personale di Polizia Locale è munito di una tessera di riconoscimento personale, firmata dal Sindaco, che ne attesta generalità e qualifica e di un distintivo recante il numero di matricola da portare puntato sull'uniforme all'altezza del petto nella parte sinistra della giacca, cappotto o camicia.

Il tesserino deve essere esibito nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Per il servizio in borghese è necessario avere con se placca a portafogli.

Lo smarrimento o la distruzione della tessera di riconoscimento e/o del distintivo devono essere immediatamente denunciate al Comandante.

ART. 21 - ORDINE DEL GIORNO E DI SERVIZIO - COMUNICAZIONI

Il Comandante, o chi lo sostituisce in sua assenza, pubblica quotidianamente un ordine del giorno e di servizio contenente le disposizioni relative all'impiego tecnico operativo del personale. Va inoltre pubblicata ogni altra comunicazione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi programmati e soddisfacimento delle direttive trasmesse dal Sindaco o Assessore delegato.

ART. 22 - ORARIO E TURNI DI SERVIZIO

Per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale l'orario normale di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario diverso da quello indicato, o in turni diversi da quelli normali.

ART. 23 - SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

ART. 24 - RIPOSO SETTIMANALE

I riposi settimanali sono programmati a cura del Comando, contemperando, per quanto possibile le esigenze del personale con quelle di servizio.

ART. 25 - CONGEDO ORDINARIO

Il Comandante, tenuto conto delle esigenze del servizio, determina, annualmente i turni di ferie.

Le ferie sono concesse dal Comandante per il personale dipendente e dal Sindaco o Assessore delegato o dal Responsabile di Settore al Comandante.

TITOLO V - DOTAZIONI

ART. 26 - USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE E DOCUMENTI

Il personale della Polizia Locale è direttamente e personalmente responsabile della custodia e conservazione degli strumenti, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai propri superiori.

E' fatto altresì obbligo ai singoli operatori di segnalare tempestivamente la necessità di dar luogo ad interventi di manutenzione atti a mantenere la costante efficienza degli strumenti e attrezzature affidate.

ART. 27 - USO, CUSTODIA, MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE

Il Corpo di Polizia Locale è dotato di veicoli.

I mezzi in dotazione devono essere adoperati esclusivamente per ragioni di servizio e dagli operatori che li hanno in consegna.

Ogni movimento di mezzi deve essere annotato su appositi fogli di marcia e nel registro di macchina di ciascun veicolo, con l'indicazione del giorno e dell'orario, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

E' fatto obbligo agli operatori che hanno in consegna i mezzi di segnalare tempestivamente al Comandante la necessità di far luogo ad interventi di manutenzione atti a mantenerne costante l'efficienza.

TITOLO VI - ARMAMENTO

ART. 28 - DOTAZIONE DELLE ARMI

Il presente titolo disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, la dotazioni delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 29 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi da fuoco in dotazione al Servizio di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della L.18.4.1974, n.110 hanno, di norma, le seguenti caratteristiche:

- pistola tipo semiautomatico di cal. 9 x 21 mm o 9 mm corto.
- Rivoltella calibro 38 Special

Il Corpo potrà dotarsi di sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi in "alta uniforme".

ART. 30 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. con dotazione di riserva.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U. della Legge di P.S., le armi, acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio all'Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza.

ART. 31 - SERVIZI CON ARMI

Il servizio esterno è, di norma, sempre prestato con l'arma in dotazione.

I servizi per i quali gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza debbono obbligatoriamente portare l'arma di cui sono dotati, in relazione ad urgenti ed inderogabili esigenze relative a compiti di istituto inerenti problemi di Pubblica Sicurezza o in materia di Polizia Giudiziaria, sono in particolare i seguenti:

- a. servizi serali e notturni che si protraggano oltre le ore 20.00, escluso i servizi esclusivamente di viabilità per manifestazioni o eventi pubblici in orario serale;
- b. servizi di ordine pubblico comandati dall'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;
- c. servizi speciali stabiliti dal Comandante su direttiva formale del Sindaco, ai sensi dell'art.2 della legge n.65 del 1986;

Il porto dell'arma può essere escluso nei servizi di rappresentanza, nelle cerimonie civili o religiose.

ART.32 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma può avvenire in via provvisoria o in via continuativa.

L'assegnazione in via provvisoria è disposta, nei limiti di cui al precedente articolo, dal responsabile del Servizio.

L'assegnatario dell'arma in via provvisoria al termine del servizio dovrà consegnare la medesima al subconsegnatario delle armi in dotazione al Servizio che ne curerà la registrazione ed i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Per i servizi di cui al precedente articolo, l'arma può essere assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art.6 del D.M. 4 marzo 1987 n.145.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art.6, co.3, del D.M.4.3.1986, n.145.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato all'articolo 36 del presente Regolamento.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui al presente Regolamento l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Nel caso di conservazione delle armi in armadio cassaforte a celle separate per ciascuna arma, il personale a cui è assegnata l'arma in via continuativa è esonerato dalla compilazione del registro di carico e scarico delle armi, fatta salva la sottoscrizione dell'atto di assegnazione di cui all'articolo 6 del D.M. 4 marzo 1986, n. 145.

ART. 33 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme portano l'arma nella fondina esterna con caricatore inserito e caricatore di riserva nell'apposito portacaricatore.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, l'addetto al servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 34 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 35 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco, nei casi previsti dal presente articolo, comunica al Prefetto ed al Sindaco territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ART. 36 - CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. L'arma e le munizioni non devono essere mai lasciati incustodite.

Al di fuori del servizio armato, in caso di assegnazione dell'arma in via continuativa, la stessa e tutte le munizioni date in dotazione devono essere riposti dall'assegnatario nell'armadio corazzato dell'ufficio. L'arma deve essere riposta nell'armadio scarica.

La porta principale dell'armadio corazzato dovranno sempre essere chiuse a chiave. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia delle chiavi assegnate.

Lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi dell'armadio, dell'arma o delle relative dotazioni personali dovrà essere immediatamente riferita al personale più alto in grado presente in servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Comandante che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

Il consegnatario delle armi, nominato dal Comandante, provvede alla manutenzione straordinaria delle armi ed alle verifiche periodiche sul loro stato di funzionamento.

ART.37 - OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE DELL'ARMA

L'arma ed il relativo munizionamento dovranno essere sempre restituiti:

- a. quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- b. durante il periodo di aspettativa e di maternità;
- c. quando previsto da ordine di servizio.

ART. 38 - ADDESTRAMENTO

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Almeno tre volte all'anno dovranno partecipare ad un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

ART. 39 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, alla legge 7 marzo 1986, n. 65.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 40 - SCORTE D'ONORE E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

Le scorte d'onore ed i servizi di rappresentanza sono disposte e organizzate di volta in volta dal Comandante previa segnalazione del Sindaco o Assessore delegato.

ART. 41 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari previste dal vigente regolamento organico del personale dipendente del Comune vanno altresì applicate alle seguenti infrazioni e mancanze:

1. il richiamo verbale per:
 - a. mancato uso della tessera di riconoscimento e/o distintivo di servizio;
 - b. alterazioni o modifiche arbitrarie alla divisa;
 - c. incuria alla pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli effetti di vestiario e del materiale di armamento e di casermaggio in consegna;
 - d. uso di indumenti od oggetti di vestiario non prescritti;
 - e. omessa riconsegna delle chiavi degli apparecchi semaforici o di quanto altro possa ritardare o pregiudicare il regolare andamento del servizio;
 - f. omissione del saluto a chi è dovuto;
 - g. conversare in servizio;
2. richiamo scritto per:
 - a. recidiva nelle mancanze che hanno dato luogo al richiamo verbale del Comandante;
 - b. più grave negligenza in servizio o per altre mancanze anche fuori dall'ufficio fra le quali:
 - allontanamento del servizio prima dell'orario della cessazione dello stesso;
 - deterioramento o smarrimento colposo del distintivo di servizio e della tessera di riconoscimento;
 - ritardo e trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
 - ritardo od omissione nel riferire su fatti concernenti il servizio;
 - tolleranza di trasgressioni da parte degli inferiori;
 - inosservanza della via gerarchica nei rapporti e per reclamo verso i superiori;
 - contegno e linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico;
 - permanenza in locali di pubblico ritrovo in ore di servizio e non per ragioni di servizio;
 - ritardata consegna a chi di dovere degli oggetti rinvenuti o dei quali sia venuti in possesso per ragioni di servizio salvo che il fatto non costituisca reato;
 - mancata osservanza delle disposizioni sull'uso, compilazione, rilascio delle ricevute per le sanzioni pagate e ritardo della consegna dei relativi bollettari , già esauriti.
3. riduzione dello stipendio per:
 - o recidiva nei fatti che hanno dato luogo in precedenza a richiamo scritto.
4. sospensione dal servizio e dallo stipendio per:
 - o recidiva nei fatti che hanno dato in precedenza motivo a riduzione dello stipendio.

ART. 42 - DISPOSIZIONE GENERALI E DI RINVIO

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento, dal regolamento organico dell'Ente e dagli accordi di comparto e, per quanto non previsto dalla legge 07.03.1986 n. 65, dalle altre leggi applicabili in base alle funzioni affidate. Sono altresì fatti salvi i contratti collettivi di lavoro e i contratti decentrati.

La disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale è regolata dalla L.R. 19.12.2003 n. 41, art. 17 e successivi provvedimenti di attuazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono recepite le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2689 del 06.08.2004, pubblicato nel B.U.R. n. 92 del 14.09.2004.

Sono automaticamente recepite le novità Legislative inerenti la categoria emanate a livello nazionale o regionale.

ART. 43 - ABROGAZIONE DELLE NORME CONTRASTANTI O INCOMPATIBILI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari eventualmente già emanate dal Comune contrastati o incompatibili con le norme in esso contenute.